

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua da falda profonda, mediante un pozzo in Comune di Sandigliano, ad uso Produzione Beni e Servizi, Civile e Potabile, rinnovata alla Società SACMA S.p.A. con D.D. n° 1.221 del 01.08.2024. PRAT. 936

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.221 del 01.08.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. di identificare come Concessionario la ditta "SACMA S.p.A."- (C.F. 00150440022) - con sede legale in Via Verdesse 10 Sandigliano BI – 13876;
2. di accogliere l'istanza di Rinnovo presentata dal Concessionario con nota datata 28.12.2023, registrata al n° 261 di protocollo provinciale del 08.01.2024 - Fasc. prov. n° 936 – C.U.R. BI 00542;
3. di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i. e sottoscritto il 08.05.2024 dal Rappresentante legale del Concessionario. Il disciplinare, conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, costituisce parte integrante della presente determinazione e sostituisce integralmente i precedenti n° 2.087 e 2.609 di repertorio;
4. di assentire, ai sensi dell'art. 30 del "Regolamento", subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare, il Rinnovo della concessione per poter derivare dall'acquifero profondo, facente parte del Corpo idrico GWB P1 "Pianura Novarese Biellese Vercellese, un quantitativo di 5,4 l/s massimi - 0,064 l/s medi, corrispondenti ad un volume complessivo annuo di 2.000 metri cubi, ad uso "Produzione Beni e Servizi", "Civile" (Antincendio) e "Potabile", nel Comune di Sandigliano (BI), fg. 8 mapp. 227, secondo la seguente ripartizione:

uso	l/s medi	m3/anno	% sul totale
Produzione beni e servizi	0,048	1.500	75 %
Civile + Potabile	0,016	500	25 %

5. la presente concessione è rilasciata in deroga alla L.R. 22/1996 art. 4 e, pertanto, perderà ogni efficacia nel caso in cui, in alternativa alle acque captate, si rendessero disponibili acque superficiali o da acquifero superficiale qualitativamente e quantitativamente in grado di soddisfare il fabbisogno del Concessionario;
6. la durata della concessione è di anni 15 decorrenti dalla data del 08.01.2024, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento;
7. di dare atto che il disciplinare riporta: "Riserve e garanzie da osservarsi (art. 9)", i casi di "Cessione e decadenza (art. 12)" e le modalità di versamento del "Canone (art. 13)" il quale è soggetto alla triplicazione prevista per usi diversi dal Potabile di acque di falda profonda, per una quota del 75% - pari al volume annuo destinato alla Produzione di Beni e Servizi (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.344 di Rep. del 08 maggio 2024

Art. 9 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Nel caso di cessione della proprietà, il Concessionario dovrà ottenere un nuovo nulla osta o atto equivalente (ad es: una clausola nel titolo di trasferimento della proprietà) e darne notizia alla Provincia di Biella, nel termine di 60 giorni dalla variazione della proprietà.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Dario ORFEI